



Dipartimento di Prevenzione
UOC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE

Prot. n. **120406** del **27/12/2022**

- Alla REGIONE VENETO
Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria
U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Venezia
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
- alla UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale
dell'Azienda ULSS 6 Euganea
PEC: protocollo.ulss6@pecveneto.it
- al Sig. Sindaco
del Comune di Lendinara
PEC: comune.portoviro@cert.legalmail.it
- al Sigg. Sindaci
dei Comuni compresi nelle zone di restrizione
- ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA – unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI – assoaviuovascari@pec.it
AVA – associazionevenetaavicoltori@pec.it
CIA Rovigo - ciarovigo@pec.it
COLDIRETTI Rovigo - veneto@pec.coldiretti.it
CONFAGRICOLTURA Rovigo - ro.sede@confagricoltura.legalmail.it
- e p.c. al Ministero della Salute
DGSAFV – Ufficio III
PEC: dgsa@postacert.sanita.it
- all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Centro Di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di
Newcastle
LEGNARO (PD)
PEC: izsvenezie@legalmail.it
- al CREV – IZS Venezie
Email: sorveglianzasanimale@izsvenezie.it
- ai Servizi Veterinari
delle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto

OGGETTO. Revoca delle Zone di Restrizione per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico istituita con protocollo n. 110533 del 26/11/2022.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTO l'articolo 55 del Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 relativo alla Durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza;

VISTO il dispositivo di questa U.O. prot. n. 110533 del 26/11/2022 con cui vengono istituite le zone di protezione e sorveglianza a seguito di un focolaio individuato nel comune di Lendinara (RO);

CONSIDERATO che il focolaio **backyard_Lendinara_0001** risulta estinto in data 27/11/2022;

RITENUTO quindi necessario revocare le zone soggette a restrizione;

TENUTO CONTO della delega alla funzione di Autorità Competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 nel settore della "salute animale" giusta disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS di prot. n. 114537 del 22/12/2021;

DISPONE

la revoca, a far data dal 27/12/2022, delle **ZONE DI RESTRIZIONE**, istituite attorno al focolaio identificato con codice **backyard_Lendinara_0001** sito nel Comune di Lendinara (RO) di cui al dispositivo prot. n. 110533 del 26/11/2022.

IL DIRETTORE
UOC SERVIZIO VETERINARIO
DI SANITÀ ANIMALE
Dr. Pier Andrea Nicoli (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.